

ASSOCIAZIONE “AMICI DEL PARCO DEL ROCCOLO”

(Organizzazione di Volontariato)

Statuto

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "AMICI DEL PARCO DEL ROCCOLO", che in seguito sarà denominata l'organizzazione.
L'organizzazione è costituita in conformità al dettato della L. 266/91 e della L.R. 22/93, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato".
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.
3. La durata dell'organizzazione è illimitata.
4. L'organizzazione ha sede a Treviglio presso la "Casa delle Associazioni" sita in via
5. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 - Scopi

1. L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore civile, in particolare per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e per la protezione del paesaggio e della natura. L'organizzazione persegue, in via esclusiva, gli scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:
 - a) preservare un'area di elevato pregio naturale per garantirne la fruizione e il godimento alle generazioni attuali e future;
 - b) promuovere la fruizione e la conoscenza del patrimonio naturale fra i cittadini;
 - c) mantenere e potenziare il patrimonio naturalistico e botanico con criteri scientifici avallati da competenze autorevoli del settore;
 - d) incentivare progetti di educazione ambientale per sensibilizzare i giovani alle problematiche ambientali e favorire la diffusione di una coscienza sensibile alla necessità di un rapporto equilibrato fra essere umano e natura;
 - e) attrezzare e disciplinare a scopi didattici le visite di scuole e di privati interessati per studio e interesse scientifico alle realtà naturalistiche e botaniche, garantendo lo studio di criteri di gestione adeguati per promuovere le diverse attività educative e culturali rispettando l'evoluzione naturale dei siti;
 - g) promuovere la collaborazione fra vari soggetti interessati alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente, incentivando lo sviluppo e l'utilizzo delle rispettive specificità con lo scopo comune di preservare e valorizzare aree destinate alla fruizione collettiva;
 - h) coinvolgere associazioni e gruppi naturalistici in progetti di studio con possibilità di appoggiare ricerche e tesi di laurea concordati con Istituti Superiori e Università.

In particolare l'organizzazione si farà carico della gestione dell'area attualmente definita come "Oasi naturalistica" all'interno del Parco del Roccolo gestito dal Gruppo Alpini di Treviglio. L'area dell'Oasi naturalistica, inserita e circoscritta nel Parco del Roccolo è indicata nell'Allegato 1 (Planimetria).

L'organizzazione potrà in futuro decidere di gestire altre aree adiacenti o in prossimità della suddetta area garantendo comunque di perseguire le medesime finalità.

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Aderenti all'organizzazione

1. Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione del nuovo aderente è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall'interessato e dietro pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione nell'importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

3. Il numero degli aderenti è illimitato.

4. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

5. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'organizzazione.

Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:

- per dimissione volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso per almeno due annualità;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

6. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile .

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, di votare direttamente o per delega e di ricoprire le cariche associative;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

2. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.
3. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 6 - Patrimonio - Entrate

1. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:
 - da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
2. Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:
 - quote associative degli aderenti;
 - contributi di privati;
 - contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
 - contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall'associazione;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività commerciali e produttive marginali ed ai fini istituzionali;
 - ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.
4. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Organi Sociali dell'organizzazione:

1. Organi dell'organizzazione sono:
 - l'Assemblea degli aderenti;
 - il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente.

Art. 8 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell'apposito registro.
2. In occasione della prima riunione dell'organizzazione, l'Assemblea deve definire il numero (compreso fra tre e undici) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.
4. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

5. La convocazione può avvenire in via straordinaria anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
6. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - approvare il programma e il bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
 - esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - approvare eventuali regolamenti interni.
6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.
7. L'Assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell'aderente alla vita associativa ed in particolare all'organizzazione e alla programmazione dell'attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo aderente può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri aderenti.
8. L'avviso di convocazione può essere inviato individualmente agli aderenti, mediante lettera o a mezzo telefax o e-mail o con eventuali altri mezzi idonei, almeno 8 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea con indicazione anche della seconda convocazione. Della convocazione dell'Assemblea può essere data notizia anche mediante idonea pubblicità nella sede sociale o in altri luoghi in cui gli aderenti possono averne conoscenza.
9. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
10. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.
11. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.
12. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge a maggioranza semplice tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile;
- redigere la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e formulare il programma di massima delle iniziative da attivare durante l'anno promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- proporre eventuali regolamenti interni all'Assemblea e gestire la collaborazione con il Gruppo Alpini in merito a problemi ed iniziative di interesse comune;
- proporre eventuali modifiche allo Statuto all'Assemblea;
- stabilire l'entità della quota associativa a carico degli aderenti;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo.

4. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

5. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

6. In seguito all'elezione di nuovo Consiglio Direttivo, per garantire la continuità nello svolgimento delle attività previste dall'organizzazione, il Presidente uscente o un altro membro del Consiglio Direttivo uscente potrà affiancare per i primi due anni il nuovo Consiglio Direttivo con la possibilità di avere voto consultivo.

7. Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l'esercizio delle attività dell'organizzazione.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Art. 12 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato.

Art. 13 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'organizzazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli aderenti e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 14 - Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento interne eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.